



INDICE

Art. 1 – Corso di Dottorato	3
Art. 2 – Obiettivi	3
Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato	3
Art. 4 – Collegio dei docenti	4
Art. 5 – Comitato esecutivo	5
Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore	6
Art. 7 – Supervisore e co-supervisore/i	6
Art. 8 – Attività formative istituzionali	7
Art. 9 – Frequenze e assenze	8
Art. 10 – Periodi all'estero e stage formativi	9
Art. 11 – Manifesto degli Studi	9
Art. 12 – Modalità di ammissione al Corso (per selezione con progetto)	10
Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca	11
Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno	11
Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo	12
Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi	14
Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi	14
Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato	14
Art. 19 – Norme di rinvio	15
Art. 20 – Uso del genere	15
lenato 1	16



Art. 1 – Corso di Dottorato

- 1. Il Corso di Dottorato in "Studi Giuridici Comparati ed Europei" (di seguito "Corso di Dottorato") offre un programma di studi quale parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università, rivolto a formare giuristi che possiedano una piena consapevolezza critica dei contesti storici, economici, sociali e culturali, sia nazionali che sovranazionali in cui vivono e operano i saperi giuridici contemporanei.
- 2. Il Corso di Dottorato si articola in diverse aree di ricerca/curricula, come risulta dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 3. Il Corso di Dottorato ha la sua sede amministrativa presso il Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento (di seguito "Facoltà"), e ne utilizza d'intesa con questa le strutture e attrezzature. Per gli adempimenti di carattere amministrativo gli organi del Corso di Dottorato si avvalgono di una Segreteria, che ha sede anch'essa presso la Segreteria della Facoltà.

Art. 2 – Obiettivi

- 1. Il Corso di Dottorato si propone l'obiettivo di offrire ai dottorandi le conoscenze e le risorse necessarie per affrontare con metodo rigoroso i problemi della ricerca nell'ambito giuridico, con specifica attenzione critica alla comparazione e alla dimensione europea, internazionale e globale del diritto.
- 2. La formazione dottorale è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati nonché nell'esercizio delle libere professioni e nell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello, anche al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato

- 1. Organi del Corso di Dottorato sono: il Collegio dei Docenti; il Comitato esecutivo; il Coordinatore.
- 2. In rappresentanza di ogni area di ricerca/curriculum attivata nell'ambito del Corso, il Collegio designa, tra i suoi membri, un responsabile.



Art. 4 – Collegio dei docenti

- 1. Il Collegio dei Docenti (di seguito denominato "Collegio") si compone di almeno sedici membri tra professori ordinari, professori associati e ricercatori afferenti alla Facoltà, la cui qualificazione scientifica deve essere in linea con i requisiti richiesti per l'accreditamento da parte dell'ANVUR e con altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal Ministero e/o dall'Università. Il Preside della Facoltà è membro di diritto del Collegio.
- 2. Il Collegio viene integrato, nella misura massima della metà del totale dei componenti, da esperti provenienti da altri istituti di ricerca, dei quali almeno la metà proverrà da istituzioni di altri Stati. Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni (con l'indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative), da una dichiarazione attestante la qualificazione scientifica di cui al comma 1 e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei. Nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo dovrà essere rilasciato anche il nulla osta rilasciato dall'Ateneo di appartenenza.
- 3. Il Collegio svolge i compiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito denominato "Regolamento di Ateneo") e dal presente Regolamento.
- 4. Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione. È prevista la possibilità che il Collegio, su indicazione del Coordinatore, possa riunirsi a distanza.
- 5. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
- 6. Delle riunioni del Collegio viene redatto il verbale a cura del Coordinatore e del Segretario verbalizzante, ossia del docente con minore anzianità accademica tra i presenti.



- 7. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro partecipante trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica sono ratificate nella prima riunione utile del Collegio.
- 8. Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi, assistono alle riunioni del Collegio dei Docenti i rappresentanti dei dottorandi eletti in numero di due tra gli iscritti al Corso di Dottorato, che possono essere i medesimi rappresentanti designati nei Consigli di Dipartimento o Centri. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza o rinuncia nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti; qualora non risulti alcun candidato nella lista degli eletti si procede a nuove votazioni; nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio dei Docenti rimane validamente costituito.

Art. 5 – Comitato esecutivo

- Il Comitato esecutivo (di seguito denominato "Comitato") è istituito dal Collegio ed è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e dai responsabili delle aree di ricerca/curricula di cui al precedente articolo 3 co. 2 eletti dal Collegio tra i suoi membri.
- 2. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal Regolamento di Ateneo:
 - a. predispone le proposte in merito all'organizzazione scientifica e didattica del Corso di Dottorato;
 - b. coadiuva il Coordinatore nella redazione della relazione annuale di cui all'art. 13, quinto comma, lett.e) e art. 15 del Regolamento di Ateneo.
 - c. propone convenzioni con altre Università e con altri enti pubblici e privati
 - d. organizza le prove di ammissione al Corso di Dottorato e gli esami per il conseguimento del titolo;
 - e. dispone con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Collegio fatta eccezione delle attribuzioni di cui all'art. 14, comma 8, lett. b, c, f, k, l, m del Regolamento di Ateneo, che spettano esclusivamente al Collegio. Tali determinazioni sono sottoposte al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile successiva.



- 3. Per il funzionamento del Comitato e per la verbalizzazione delle sedute si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Collegio.
- 4. Qualora il Comitato debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro partecipante trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica sono ratificate nella prima riunione utile del Comitato.

Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore

- 1. Il coordinamento del Collegio è affidato a un professore di prima fascia o, in caso di motivata indisponibilità, ad un professore di seconda fascia, in entrambi i casi con regime di impegno a tempo pieno.
- 2. Il Coordinatore è eletto, nel rispetto delle norme di cui all'art. 13 del Regolamento di Ateneo, dal Collegio tra i propri componenti in servizio presso l'Università.
- 3. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore tra i professori di prima o seconda fascia che prestano servizio presso l'Università di Trento e che fanno parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento nonché in caso di anticipata cessazione dall'incarico sino all'insediamento del/la nuovo/a eletto/a.
- 4. Il Coordinatore svolge i compiti assegnatigli dal Regolamento di Ateneo.

Art. 7 – Supervisore e co-supervisore/i

- 1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, anche esterno al Collegio purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, con il compito di agevolarne l'inserimento nel Corso di Dottorato, di seguirne il percorso scientifico, di coadiuvarlo nella scelta della sede o delle sedi in cui trascorrere il periodo di studio all'estero nonché di guidarlo nella preparazione della tesi e di tutti gli altri adempimenti richiesti dal presente Regolamento.
- 2. Le specifiche competenze del supervisore e del co-supervisore vengono definite dal Collegio dei docenti.



- 3. In generale, il supervisore assiste il dottorando nella formulazione degli argomenti di ricerca e nella stesura del programma di lavoro, incluso la definizione dei periodi di ricerca all'estero. Il supervisore verifica la qualità del lavoro del dottorando, esprime un parere sulla richiesta di partecipazione del dottorando a conferenze, eventi e attività di carattere accademico, e controlla l'uso dei fondi di ricerca per tali scopi. Laddove non specificato diversamente dal Collegio dei Docenti, il co-supervisore è impegnato soprattutto a verificare che, al momento della consegna del lavoro finale, questo rispecchi gli standard scientifici richiesti da una tesi di dottorato.
- 4. Il supervisore e il co-supervisore, qualora di provenienza accademica, sono scelti, previa acquisizione della disponibilità e con il consenso del dottorando, tra i professori di ruolo e i ricercatori con anzianità almeno triennale con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Corso di Dottorato.
- 5. Il supervisore e il/i co-supervisore/i formulano il parere sull'ammissione del dottorando alla procedura di valutazione della tesi.
- 6. I supervisori e i co-supervisori svolgono i propri compiti d'intesa con il Coordinatore.

Art. 8 – Attività formative istituzionali

- 1. Nel primo anno del Corso di Dottorato sono offerti corsi comuni a tutti i curricula per almeno 60 ore.
- Ciascun dottorando può sostituire la frequenza agli incontri scientifici di cui al comma 1 con la partecipazione a convegni o seminari di studio interni o esterni alla Facoltà fino ad un massimo di 15 ore.
- 3. Nel secondo e nel terzo anno di corso l'organizzazione dell'attività didattica è affidata, sotto la supervisione del Coordinatore, ai Responsabili delle diverse aree di ricerca/curricula di cui all'allegato 1.
- 4. Nel secondo anno è prevista la partecipazione di ciascun dottorando a seminari e incontri scientifici per un totale di 40 ore complessive, di cui almeno 15 organizzate dal Corso di Dottorato. Per raggiungere l'obbligo di frequenza minimo di cui al successivo art. 14 co. 3 (36 ore) i dottorandi sono tenuti a partecipare ad incontri formativi, anche esterni al Dottorato, fermo restando che le 15 ore di lezione organizzate dal Corso di Dottorato possono essere sostituite nel limite massimo di 5 ore. Ogni incontro formativo/convegno/seminario esterno ecc., corrisponde ad un numero massimo di due ore di lezione obbligatoria.



- 5. Nel terzo anno è prevista la partecipazione di ciascun dottorando a seminari e incontri scientifici per un totale di 20 ore complessive, di cui almeno 15 organizzate dal Corso di Dottorato. Per raggiungere l'obbligo di frequenza minimo di cui al successivo art. 15 co. 1 (18 ore) i dottorandi sono tenuti a partecipare ad incontri formativi, anche esterni al Dottorato, fermo restando che le 15 ore di lezione organizzate dal Corso di Dottorato possono essere sostituite nel limite massimo di 5 ore. Anche in questo caso ogni incontro formativo/convegno/seminario esterno ecc., corrisponde ad un numero massimo di due ore di lezione obbligatoria.
- 6. Il calendario degli incontri scientifici di tutti e tre gli anni è predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Collegio dei docenti. In caso di necessità, il calendario può essere modificato e/o integrato in corso d'anno dal Coordinatore su proposta del responsabile della rispettiva area di ricerca/curriculum. La versione aggiornata del calendario è tempestivamente pubblicata sul portale del Corso di Dottorato a cura della Segreteria, e il Coordinatore ne riferisce in Collegio nella prima riunione utile.
- 7. Per ottenere l'accreditamento della partecipazione agli incontri esterni all'offerta didattica del Dottorato, i dottorandi devono far pervenire alla segreteria del dottorato parere favorevole del tutor e attestato di partecipazione entro 15 giorni dall'evento, pena il mancato accreditamento.
- 8. La didattica, che si svolge prevalentemente in forma seminariale, potrà essere offerta anche in lingua inglese, tedesca, francese o spagnola.

Art. 9 – Frequenze e assenze

- 1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. La partecipazione alle attività scientifiche in cui si articola la didattica del Dottorato è obbligatoria.
- 2. Eventuali assenze dovute a malattia o ad altre cause di forza maggiore, possono essere giustificate dal Coordinatore su motivata richiesta, a condizione che non compromettano la partecipazione al Corso di Dottorato.
- 3. Non richiedono giustificazione le assenze dovute a soggiorni di studio all'estero approvati dal Coordinatore o dal Collegio.



Art. 10 – Periodi all'estero e stage formativi

- A partire dal secondo anno i dottorandi sono a tenuti a trascorrere uno o più periodi di ricerca presso istituzioni straniere. Il Collegio può concedere deroghe a tale obbligo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio o per altri particolari motivi.
- 2. Il periodo complessivo di permanenza all'estero, da svolgersi tra il secondo e il terzo anno, è di almeno sei mesi, non necessariamente continuativi. La durata di ogni soggiorno non deve essere inferiore a un mese, salvo espressa deroga del Coordinatore. Tale periodo di ricerca potrà essere svolto presso una delle istituzioni elencate nel Manifesto degli Studi, o anche presso altre istituzioni idonee, con riferimento agli scopi e all'oggetto della ricerca.
- 3. L'approvazione della proposta del dottorando relativa alla sede di lavoro e all'attività di ricerca da svolgere all'estero spetta, previo parere favorevole del tutor, al Collegio nel caso di periodi superiori a sei mesi e al Coordinatore nel caso di periodi di durata uguale o inferiore a sei mesi. Dei periodi trascorsi all'estero deve essere sempre data comunicazione preventiva alla Segreteria del Corso di Dottorato.
- 4. Le altre attività formative possono consistere in periodi di lavoro presso istituzioni comunitarie o internazionali, ambasciate o altre rappresentanze diplomatiche o altri enti privati o pubblici che svolgano attività inerenti all'oggetto delle ricerche dei dottorandi; tali attività necessitano della medesima approvazione prevista al precedente co. 4.
- 5. Per tutte le altre attività formative si rimanda al successivo art. 13 e al Regolamento di Ateneo.

Art. 11 – Manifesto degli Studi

- 1. Il Collegio approva annualmente il Manifesto degli Studi, nel quale sono indicati:
 - a) il nome del Coordinatore, dei membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei Docenti;
 - b) le attività didattiche e il relativo calendario;
 - c) gli istituti di ricerca stranieri disponibili ad accogliere i dottorandi e le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
 - d) le strutture utilizzabili dai dottorandi per l'attività di ricerca.



2. La versione aggiornata del calendario delle attività didattiche è tempestivamente pubblicata sul portale del Corso di Dottorato a cura della Segreteria e il Coordinatore ne riferisce in Collegio.

Art. 12 – Modalità di ammissione al Corso (per selezione con progetto)

- 1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei/delle condidati/e, e riguarderà:
 - a) un progetto di ricerca, da presentare contestualmente alla domanda di ammissione;
 - b) per i candidati ammessi alla prova orale, seguirà un colloquio, inteso ad accertare le conoscenze, le esperienze di ricerca pregresse e le motivazioni dei/lle candidati/e, e potrà riguardare tanto il progetto di ricerca presentato quanto l'area di ricerca prescelta. Le prove di esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato/della candidata e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
- 2. La valutazione è effettuata da una commissione esaminatrice, nominata dal Rettore, composta da un minimo di tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche e i curricula del Corso di Dottorato. Può essere, inoltre, integrata da non più di due esperti/e, anche internazionali, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private di ricerca.
- 3. La Commissione prenderà in considerazione, in particolare, le capacità analitiche e metodologiche dimostrate dal/dalla candidato/a, la chiarezza e coerenza del progetto con l'obiettivo perseguito, il rigore dell'esposizione e del linguaggio, la corretta impostazione metodologica del progetto, l'individuazione dei principali riferimenti bibliografici, l'attenzione ai profili della comparazione giuridica, la capacità di svolgere un ragionamento critico che possa indicare attitudine alla ricerca, anche con riferimento a profili di inter-, multi- e trans-disciplinarità. Verrà presa in considerazione anche la conoscenza di eventuali ulteriori lingue straniere come da documentazione facoltativa allegata alla domanda.
- 4. Ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda e di svolgimento delle prove saranno reperibili nel relativo bando.



Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca

- 1. Ai sensi dell'art. 26 c. 1 del Regolamento d'Ateneo (ex DM 223/2021), i dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del percorso formativo, previo nulla osta del Collegio e senza incremento della borsa di studio, attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
- 2. I dottorandi possono altresì essere chiamati a svolgere, come parte integrante del percorso formativo, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa:
 - a titolo gratuito;
 - retribuita, previa richiesta del/i supervisore/i e nulla osta del Collegio dei Docenti, a seguito di apposito bando di tutorato. In tal caso il/i supervisori proponente/i assumerà il ruolo di Responsabile del procedimento (individuazione obiettivi, nomina Commissione, valutazione domande, selezione candidati, aggiudicazione.
- 3. Se compatibile con l'impegno richiesto dal piano formativo assegnato, il Collegio dei Docenti può chiedere ai dottorandi la disponibilità a svolgere attività di cui al comma 1 che comportino un impegno superiore alle 40 ore.
- 4. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, possono essere compatibili con il Dottorato di Ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei docenti e sentito il parere del supervisore:
 - a) l'attività di tirocinio pratico/professionale nel limite massimo di 20 ore settimanali;
 - b) lo svolgimento di una limitata attività lavorativa esterna purché non osti alla partecipazione alle attività di ricerca e didattiche del corso.

Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno

- 1. Per essere ammesso al secondo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del primo anno un totale di 60 crediti:
 - 30 crediti per la frequenza alle attività didattiche, in misura non inferiore al 90% delle lezioni obbligatorie;
 - 30 crediti subordinatamente all'approvazione da parte del Collegio di due elaborati scritti, uno in italiano e uno in lingua straniera (inglese, tedesco, francese o spagnolo). Il Collegio delibera alla luce



di un parere favorevole reso da apposita Commissione consultiva nominata dal medesimo Collegio. La Commissione può invitare i dottorandi a colloquio.

- 2. Gli elaborati dovranno vertere su temi discussi negli incontri scientifici a cui i dottorandi hanno partecipato nel corso del primo anno. Gli elaborati, di lunghezza non superiore agli 80.000 caratteri (spazi e note inclusi), dovranno essere consegnati entro il 15 settembre alla Segreteria del Corso di Dottorato.
- 3. Per essere ammessi al terzo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del secondo anno un totale di 60 crediti:
 - 20 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne alla Facoltà, in misura non inferiore al 90% delle lezioni obbligatorie del secondo anno, sulla base di una relazione presentata entro la metà di settembre dal dottorando e precedentemente approvata dal responsabile dell'area di ricerca/curriculum;
 - 20 crediti per il superamento di un colloquio valutativo che si terrà davanti a una commissione nominata dal Collegio e che verterà sullo stato della ricerca. A questo fine, il candidato dovrà far pervenire alla Segreteria del Corso di Dottorato, entro la metà di settembre, l'indice provvisorio della tesi unitamente al parere del supervisore;
 - 20 crediti per l'organizzazione e discussione all'interno del Corso di un seminario, da organizzarsi in modalità da remoto, su di un tema attinente alla propria tesi di Dottorato.
- 4. L'ammissione al secondo e al terzo anno è deliberata dal Collegio, verificata l'acquisizione dei crediti necessari in base ai criteri determinati nei commi precedenti.
- 5. Ai fini dei passaggi di anno, i dottorandi sono tenuti a rispondere al questionario sul livello di soddisfazione del dottorato inviato dalla segreteria unitamente alla scheda attività svolta.

Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo

- 1. Per essere ammesso all'esame finale, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del terzo anno un totale di 40 crediti:
 - 10 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne alla Facoltà, in misura non inferiore al 90% delle lezioni obbligatorie del terzo anno, sulla base di una relazione presentata



entro la metà di settembre dal dottorando e precedentemente approvata dal responsabile della rispettiva area di ricerca/curriculum;

- 30 crediti per l'elaborazione della tesi di dottorato, accertata da supervisore e co-supervisore con parere motivato.

Ulteriori 20 crediti sono attribuiti a seguito della discussione finale, con esito favorevole, della tesi di Dottorato.

- 2. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere motivato del supervisore e del/i co-supervisore/i sull'ammissione del dottorando alla procedura di referaggio della tesi e verificata l'acquisizione dei crediti necessari, si esprime sull'ammissione stessa. Nel caso in cui il dottorando abbia conseguito risultati insufficienti, il Collegio dei Docenti delibera di non ammettere il dottorando all'esame finale e lo esclude dal Corso di Dottorato. Nel caso in cui il dottorando abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio dei Docenti individua due o più valutatori (di seguito denominati anche referee) scegliendoli tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'Università degli Studi di Trento e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato. Almeno uno dei valutatori deve avere la qualifica di professore o ricercatore universitario.
- 3. La Segreteria del Corso di Dottorato provvede a inviare ai referee una copia della Tesi corredata della relazione sulle attività svolte dal dottorando nel corso del triennio.
- 4. I referee, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica. Qualora siano necessarie significative correzioni o integrazioni i referee possono proporre un rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi.
- 5. Il Collegio designa le Commissioni giudicatrici per la prova finale da proporre al Rettore, composte, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi scelti tra professori e ricercatori universitari appartenenti ad enti enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi. Ogni Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private. In relazione a ciascun membro effettivo, il Collegio individua un membro supplente.



Almeno due terzi dei componenti devono essere esterni all'Università di Trento. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", è subordinato al superamento dell'esame finale e riporta la denominazione dell'area di ricerca/curriculum cui il dottorando ha afferito.

Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi

- 1. Per la durata del Corso di Dottorato gli iscritti hanno a disposizione un'aula studio attrezzata con pc, stampanti e connessione internet, fissa e wireless e possono, inoltre, usufruire di una sala per gli incontri seminariali.
- 2. I dottorandi possono accedere liberamente alle dotazioni librarie presenti nella Biblioteca d'Ateneo, attraverso le credenziali di Ateneo.
- 3. Per tutta la durata del Corso i dottorandi possono usufruire del servizio erogato dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo) per perfezionare la conoscenza delle lingue straniere.
- 4. I dottorandi sono tenuti all'uso legittimo di materiali, attrezzature e strutture della Facoltà di Giurisprudenza, unicamente ai fini dell'attività istituzionale e unicamente per il periodo di durata del Dottorato.

Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi

- 1. I diritti e doveri dei dottorandi sono quelli stabiliti dal Regolamento di Ateneo e dal presente regolamento.
- 2. Tali disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai dottorandi stranieri che trascorrono presso il Corso di Dottorato periodi di ricerca e studio nel contesto di accordi internazionali e convenzioni per l'attivazione di percorsi di co-tutela di tesi.

Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

 Le modifiche del Regolamento interno del Corso di Dottorato, approvate ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo, entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data della loro pubblicazione sul sito web del Corso.



Art. 19 - Norme di rinvio

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.

Art. 20 - Uso del genere

1. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è stato utilizzato per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito a entrambi i generi.



ALLEGATO 1

Il Corso di Dottorato si articola in cinque aree di ricerca/curricula che includono diverse aree disciplinari.

- 1) Area "Diritto privato, privato comparato e commerciale", comprendente quattro aree disciplinari:
 - Diritto privato
 - Diritto privato comparato
 - Analisi economica del diritto
 - Diritto commerciale
- 2) Area "Diritto amministrativo, costituzionale e internazionale", comprendente tre aree disciplinari:
 - Diritto amministrativo
 - Diritto costituzionale
 - Diritto internazionale
 - Diritto tributario
- 3) Area "Diritto e procedura penale e filosofia del diritto", comprendente tre aree disciplinari:
 - Diritto penale
 - Diritto processuale penale
 - Filosofia del diritto
- 4) Area "Diritto sostanziale e processuale del lavoro", comprendente due aree disciplinari:
 - Diritto del lavoro
 - Diritto processuale civile
- 5) Area "Storia del diritto romano e del pensiero giuridico europeo", comprendente due aree disciplinari:
 - Diritto romano
 - Storia del pensiero giuridico europeo